



Comune di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 86 DEL 29/03/2023

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023- 2025 - APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventitré** addì **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **15:25** nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Scaramellini Marco	Si	
Vice Sindaco	Dell'Erba Barbara Paola		Si
Assessore Anziano	Fratta Marcella		Si
Assessore	Mazza Carlo	Si	
Assessore	Massera Andrea	Si	
Assessore	Munarini Ivan	Si	
Assessore	Canovi Francesca		Si
Assessore	Diasio Michele	Si	
Assessore	Rossatti Lorena	Si	

Totale Presenti: 6	Totale Assenti: 3
---------------------------	--------------------------

Partecipa il Segretario Comunale: **Claudio Locatelli**

Il Presidente della Giunta Comunale, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 6 del d.l. n. 80 del 9 giugno 2021, convertito con modificazione dalla l. n. 113 del 6 agosto 2021, che ha introdotto il PIAO, "Piano integrato di attività e organizzazione", di seguito riportato:

"1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;

b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li

inviando al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.

6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.

6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;

c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6.

8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”

RILEVATO che:

- la normativa di fonte regolamentare di attuazione della normativa primaria è stata adottata dapprima con il D.PR. n. 81/2022 e da ultimo con il D.M. 30/06/2022 n. 132 pubblicato sulla G.U. il 07/09/2022 ed entrato in vigore il 22/09/2022;

- la scadenza per l'approvazione del PIAO, per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.M. n. 132/2022 è da intendersi fissata al 30 maggio 2023, 30° giorno successivo al termine di approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2023 (prorogato al 30 aprile 2023 dall'art. 1, comma 775, della legge n. 197/2022, come comunicato dal Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale Finanza Locale con circolare n. 128 del 30/12/2022);

RITENUTO, pertanto, di procedere nei termini all'approvazione del PIAO 2023-2025;

DATO ATTO che gli obblighi di informazione preventiva sono stati assolti come segue:

- Sottosezione 2.3 Rischi Corruttivi e Trasparenza, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web istituzionale dal 27/12/2022 al 16/01/2023 senza ricezione di nessun contributo e/o segnalazione;
- Sottosezione 3.2 Lavoro in modalità agile, mediante sistema di relazioni sindacali seguito in occasione della sua adozione con deliberazione di giunta comunale n. 130/2021;
- Sottosezione 3.3 Piano triennale del fabbisogno di personale, mediante invio della bozza della sottosezione alle Organizzazioni sindacali con nota prot. n. 5028 in data 09/02/2023 a cui non è seguita richiesta di confronto e mediante acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Revisori

dei Conti. Si segnala inoltre che nella pertinente sezione del Documento Unico di Programmazione sono state inserite specifiche indicazioni sulla redazione Piano triennale del fabbisogno di personale, realizzando così il collegamento richiesto tra il PIAO e il DUP;

- per le restanti sottosezioni gli eventuali obblighi di informazione preventiva, laddove esistenti, sono stati assolti in sede di adozione dei singoli strumenti di programmazione colà richiamati;

Considerato inoltre che, rispetto alle previsioni del D.P.R. n. 81/2022, si hanno le seguenti divergenze:

- art. 1, comma 1, lett. a):
il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, introdotto dall'art. 60-bis del d. lgs. n. 165/2001 e s.m.i. non può essere attuato in quanto per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali, era prevista l'adozione di un Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che però non è mai stato adottato, per cui non si darà luogo nel PIAO del Comune di Sondrio alla compilazione della relativa sottosezione;
- art. 1, comma 1, lett. b):
il Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio è previsto dall'art. 2, commi 594 e 595 della L. 244/2007. Tuttavia tale disposizione normativa, a partire dall'anno 2020 ha cessato di applicarsi agli enti locali, come previsto dall'art. 57, comma 2, del d. l. n. 124/2019 convertito con l. n. 157/2019, per cui non si darà luogo nel PIAO del Comune di Sondrio alla compilazione della relativa sottosezione;
- art. 1, comma 1, lett. e):
si farà riferimento per rinvio al Piano Organizzativo del Lavoro Agile già adottato con precedente deliberazione di giunta comunale;
- art. 1, comma 1, lett. f):
si farà riferimento per rinvio al Piano di Azioni Positive già adottato con precedente deliberazione di giunta comunale;

Atteso altresì che, in relazione allo schema di PIAO approvato con D.M. n. 132/2022, la sezione valore pubblico di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto D.M. viene identificata nei contenuti già presenti del Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio comunale, in coerenza con la ratio di integrazione del PIAO e come indicato nell'art. 3, comma 2, dello stesso D.M.;

VISTE le seguenti disposizioni normative:

- d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- d.lgs. n. 150/2009;
- d.lgs. n. 74 e 75/2017;
- lo Statuto Comunale;

ACCERTATA la competenza in materia della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000;

CON votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare il PIAO "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025", ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021 convertito dalla l. n. 113/2021 come risulta dai documenti costituenti

le singole sottosezioni allegati alla presente deliberazione che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- 1 – Scheda anagrafica dell'Amministrazione;
- 2.1 – Valore Pubblico;
- 2.2 - Performance;
- 2.3 – Rischi corruttivi – Trasparenza;
- 3.1 – Struttura organizzativa;
- 3.2 – Lavoro in modalità agile;
- 3.3 – Piano triennale del fabbisogno del personale;
- 4 – Monitoraggio e soddisfazione degli utenti;

- 2) di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del d.l. n. 80/2021 convertito dalla l. n. 113/2021;
- 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 6, comma 4 del d.l. n. 80/2021 convertito dalla l. n. 113/2021.

Successivamente la Giunta comunale, considerata l'urgenza di approvare il PIAO, con ulteriore e separata votazione unanime espressa in forma palese dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Fatto, letto e sottoscritto digitalmente.

IL PRESIDENTE

Marco Scaramellini
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Claudio Locatelli
(firmato digitalmente)